



Comune di Letojanni

Città Metropolitana Di Messina

Determinazione n° 145 del 24/12/2025

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO ALLA C.G.T. DI II GRADO DELLA SICILIA DA PARTE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO SAN VINCENZO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI LETOJANNI, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1706/2025 DELLA C.G.T. DI I GRADO DI MESSINA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDREA TANASI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9CABCE390

PREMESSO che:

- al nostro Ente è stato trasmesso il ricorso dell'avv. Giuseppe Cucinotta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, tramite il Dott. Antonio Morgante, acquisito al prot. n. 16024 del 21.11.2024;
- il ricorso è stato presentato dall'avv. Giuseppe Cucinotta, cui è stata affidata la curatela fallimentare della San Vincenzo S.r.l., ed è avverso le pretese IMU 2012, TARI 2018 e TASI 2018, ed ancora imposta di soggiorno 2016, 2017 e 2018;
- il nostro Ente, ritenendo legittimo il proprio operato, si è costituito in giudizio con Delibera di G.C. n. 22 del 16.01.2025, conferendo l'incarico all'avv. Andrea Tanasi;
- il ricorso è stato definito con Sentenza n. 1706 del 21.03.2025: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato le imposte di cui alla domanda di ammissione al passivo del 22 ottobre 2024 limitatamente all'IMU relativa all'anno 2012; ha dichiarato compensate per metà le spese processuali e ha condannato la curatela ricorrente al pagamento dell'altra metà, liquidata tale frazione in complessivi € 1.750,00, oltre accessori.

CONSIDERATO che la curatela del fallimento San Vincenzo S.r.l. in persona del curatore, avv. Giuseppe Cucinotta, ha presentato ricorso in appello alla C.G.T. di II Grado della Sicilia, tramite il Dott. Antonio Morgante, ricorso acquisito dal nostro Ente al prot. n. 13261 del 22.09.2025, per ottenere la riforma della Sentenza n. 1706 del 21.03.2025;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ATTESO che il nostro Ente, considerato legittimo il proprio operato e stante la necessità di provvedere alla difesa legale, ha ritenuto opportuna la costituzione nel giudizio di appello ed ha conferito l'incarico all'avv. Andrea Tanasi, giusta Delibera di G.C. n. 402 del 25.11.2025;

CONSIDERATO che per l'incarico de quo è stata preventivata la somma di € 2.934,39, comprensiva di oneri, disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, assegnandola contestualmente al Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza, giusta delibera di G.C. richiamata al punto precedente;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 02730 dell'11.05.2012, con la quale si stabilisce che il conferimento del singolo incarico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Sentenza del 06.06.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C – 264/2018 che ribadisce la validità dell'art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali, ed evidenzia che questi ultimi si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla possibilità di libera scelta del proprio difensore che deve essere assicurata a ciascuno, per esercitare appieno il proprio diritto alla difesa. Dunque i servizi legali si differenziano rispetto ad altri, e proprio tale differenza, tale non comparabilità, consente di non violare il principio della parità di trattamento rispetto ad altri servizi della direttiva sugli appalti;

Tenuto conto dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2023;
- L. n. 49 del 21/04/2023, contenente disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 5 maggio 2023;

RICHIAMATI l'art. 56, “appalti esclusi nei settori ordinari”, ed in particolare il comma 1, lettera h), concernenti i servizi legali, come anche l'art. 13, “ambito di applicazione”, ed in particolare il comma 2 del suddetto Decreto Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

VISTE le recenti Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell'Anac, con le quali si è aderito all'impostazione del Consiglio di Stato, per cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, mentre l'incarico conferito per singola controversia costituisce contratto d'opera professionale, sottoposto al regime di cui all'art. 56 - “Appalti esclusi nei settori ordinari”;

VISTO l'art. 13 del Nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nel quale si sancisce che i tre principi capisaldi del nuovo codice: risultato, fiducia e accesso al mercato, trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l'art. 56 del citato Codice prevede, al



comma 1, lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

VISTI:

- Il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- L’art. 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- L’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che obbliga le P.A. a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all’interno della sez. “Amministrazione Trasparente”, sotto sez. “Consulenti e collaboratori”;

RILEVATA l’esigenza di procedere a porre in essere gli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che l’avv. Andrea Tanasi, interpellato in merito all’assunzione dell’incarico di difesa legale in oggetto da parte del nostro Ente, ha fatto pervenire un preventivo di € 2.934,39, comprensivo di oneri, conservato agli atti;

DATO ATTO che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

ACQUISITA dal professionista incaricato l’autocertificazione circa l’inesistenza di conflitto d’interessi, giusta nota prot. 17856 del 16.12.2025, conservata agli atti;

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

- di essere legittimato ad emanare l’atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella inerente alla prevenzione della corruzione;

RITENUTO di poter affidare all’avv. Andrea Tanasi l’incarico legale per un importo di € 2.934,39, comprensivo di oneri, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e il professionista risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo al legale aggiudicatario è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 2.934,39, comprensiva di oneri, disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P.



Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, assegnata al Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza, giusta Delibera di G.C. n. 402 del 25.11.2025;

PRENDERE ATTO che al presente contratto deve essere assegnato il codice CIG;

ATTESO, inoltre, che viene rispettato anche il principio di economicità, in quanto il compenso da corrispondere al legale rientra nei parametri con cui viene calcolato da questa amministrazione, sulla scorta della delibera di G.C. n. 42 del 10 aprile 2015 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte, stabilendo i compensi da corrispondere, calcolati sugli importi medi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147, ai quali si applica la riduzione del 50%; al riguardo si precisa che l'Avv. Tanasi ha inviato un preventivo conforme alla convenzione adottata dall'Ente, nel quale è stata espunta dalle voci che compongono l'onorario quella relativa alla "fase cautelare", in quanto non espressamente richiesta dall'appellante in sede d'appello; inoltre, il medesimo legale, in ragione delle questioni trattate, degli interessi economici coinvolti, della sussistenza di una procedura fallimentare e dell'assenza di certezze circa l'eventuale soddisfacimento delle pretese creditorie avanzate dall'Ente nei confronti degli organi della procedura, ha applicato una ulteriore riduzione del 30% dell'onorario previsto per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4);

VISTO lo schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale nonché la previsione dell'importo del compenso, calcolato per la tipologia di giudizio e importo della controversia, in base ai criteri adottati da questo Ente;

CONSIDERATO che all'interno del disciplinare, sottoscritto dall'avv. Andrea Tanasi e conservato agli atti, è espressamente richiamata la mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'assumere l'incarico de quo da parte del legale, il quale è tenuto a rilasciare, comunque, apposita dichiarazione in merito, oltre alla dichiarazione di conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, aggiornato al D.P.R. 81/2023 del 13.06.2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Letojanni, adottato con Delibera di G.C. n. 37 del 31.01.2024;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ATTESA la necessità di procedere all'impegno della spesa prevista per l'incarico de quo;



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) 2025-2027;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027;

VISTI:

- la Delibera di G.C. n. 402 del 25.11.2025;
- il decreto legislativo n. 36/2023;
- le leggi vigenti in materia;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto e confermare in toto la narrativa che precede, che si intende qui integralmente riportata.
2. Di dare atto che con Delibera di G.C. n. 402 del 25.11.2025, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 2.934,39, comprensiva di oneri, per l'affidamento dell' "Incarico di assistenza legale nel ricorso in appello presentato alla C.G.T. di II Grado della Sicilia dalla curatela del fallimento San Vincenzo, per la riforma della Sentenza n. 1706/2025 emessa dalla C.G.T. di I Grado di Messina".
3. Di impegnare la somma di € 2.934,39 con imputazione alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025.
4. Di affidare all'avv. Andrea Tanasi, in esecuzione della Delibera di G.C. 402 del 25.11.2025, l'incarico di assistenza legale per il ricorso in appello presentato alla C.G.T. di II Grado della Sicilia dalla curatela del fallimento San Vincenzo, per la riforma della Sentenza n. 1706/2025 emessa dalla C.G.T. di I Grado di Messina.
5. Di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta ad € 2.934,39, comprensivi di oneri.
6. Di dare atto che, per il presente contratto è stato assegnato il seguente codice CIG: B9CABCE390.
7. Di dare immediata comunicazione all'avv. Andrea Tanasi.
8. Di dare atto che il pagamento sarà corrisposto, così come previsto nel disciplinare, tramite la liquidazione di uno o più acconti, previa presentazione di regolare fattura e previa acquisizione, da parte dell'ufficio, della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.); il saldo sarà liquidato all'avvenuta definizione del contenzioso.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Letojanni, 24/12/2025

Il Responsabile del Procedimento
Fto Salvatore Mosca

Il Reponsabile del Procedimento
CARMELA LO TURCO / ArubaPEC S.p.A.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale